

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1846/90 DELLA COMMISSIONE**

del 29 giugno 1990

**che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2752/89 e determina la quantità di patate necessaria per la fabbricazione di una tonnellata di fecola e il prezzo minimo da pagare per tale quantità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1008/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce talune modalità del regime delle restituzioni alla produzione applicabile alla fecola di patate<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1350/90<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1351/90 del Consiglio, del 14 maggio 1990, che fissa, per la campagna cerealicola 1990/1991, il prezzo minimo delle patate che il fabbricante di fecola deve pagare ai produttori di patate<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1008/86, il Consiglio fissa un prezzo minimo pagato dal fabbricante di fecola per il quantitativo di patate necessario alla fabbricazione di una tonnellata di fecola; che tale prezzo è stabilito in funzione dei quantitativi e del tenore di fecola delle patate effettivamente consegnate; che il regolamento (CEE) n. 1351/90 ha fissato il prezzo minimo a 249,10 ecu per la campagna di commercializzazione dei cereali 1990/1991;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1350/90 fissa, per le campagne 1990/1991 e 1991/1992, il premio da versare ai produttori di fecola di patate a 18,70 ecu/t di fecola prodotta; che il premio è stabilito in funzione del quantitativo e del tenore di fecola delle patate effettivamente consegnate;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1497/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, relativo all'adeguamento dei prezzi e degli importi fissati in ecu per la campagna 1990/1991 nel settore dei cereali a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e in applicazione del regime degli stabilizzatori<sup>(6)</sup> fissa il prezzo

minimo e il premio, rispettivamente, a 248,67 e 18,67 ecu/t;

considerando che è necessario determinare il prezzo minimo esatto da pagare e il premio esatto da versare in conformità delle disposizioni di cui sopra;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2752/89 della Commissione<sup>(7)</sup> è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

1. Il quantitativo di patate necessario alla fabbricazione di una tonnellata di fecola e il prezzo minimo franco fabbrica che il fabbricante di fecola deve pagare, sono fissati in conformità dell'allegato del presente regolamento.

2. Qualora il tenore di fecola delle patate sia colocolato con la bilancia di Reimann o la bilancia di Perow e corrisponda ad una cifra che compare su due o tre righe nella seconda colonna dell'allegato, le tariffe applicabili sono quelle corrispondenti alla seconda o alla terza riga.

*Articolo 3*

Il regolamento (CEE) n. 1821/89 della Commissione<sup>(8)</sup> è abrogato.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1990.

<sup>(7)</sup> GU n. L 266 del 13. 9. 1989, pag. 13.

<sup>(8)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 32.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 15.

<sup>(5)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 16.

<sup>(6)</sup> GU n. L 140 dell'1. 6. 1990, pag. 118.